



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-11-2016 (punto N 29)**

Delibera N 1124 del 15-11-2016

*Proponente*

FEDERICA FRATONI  
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile Renata Laura CASELLI*

*Estensore RICCARDO GUARDI*

*Oggetto*

Obblighi formativi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2016, n. 781  
Installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili -  
Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione.

*Presenti*

ENRICO ROSSI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI MONICA BARNI	MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI

*Assenti*

VITTORIO BUGLI	CRISTINA GRIECO
----------------	-----------------

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i.;

Vista la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, ed in particolare l'art. 15 intitolato “sistemi di qualificazione degli installatori” come modificato dalla L. 3 agosto 2013 n. 90 e dalla L. 25 febbraio 2016 n. 21;

Visto il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, c. 13, lett. a) della L. 248 del 2.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici”, citato dall'art. 15 del D.Lgs. 28/2011;

Visto lo standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) ai sensi del D.Lgs. 28/2011 adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 24/01/2013 n. 13/008/CR10b/C9 e modificato con documento n. 14/078/CR08bis/C9 del 12/06/2014;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 781 del 1° agosto 2016, “*Installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione*”, con cui sono stati definiti contenuti e modalità dei percorsi regionali di formazione succitati in applicazione dell'articolo 15 del d.lgs. 28/2011 ed, in particolare:

- del corso obbligatorio per i tecnici che intendono qualificarsi come installatori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili nel rispetto dei requisiti e secondo il percorso di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) del d.m. 37/2008;
- dell'aggiornamento periodico obbligatorio per i tecnici già qualificati in tal senso;

Ricordato che:

- la legge 90/2013, modificando l'articolo 15 del D.Lgs. 28/2011, aveva cancellato la decorrenza del 1° agosto 2013 per l'obbligatorietà dello specifico corso per acquisire la qualificazione professionale di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) del d.m. 37/2008;
- il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/2016, ha prorogato dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 l'attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi di formazione (sia di qualificazione che di aggiornamento) per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili;

Considerato che, al riguardo, la D.G.R. 781/2016:

- evidenzia che il D.L. 210/2015 “*ha prorogato i termini per l'istituzione dei succitati programmi di formazione e, quindi, dei connessi adempimenti al 31/12/2016*”;

-specifica che i corsi di aggiornamento già realizzati alla data della sua approvazione e conformi alle caratteristiche dalla stessa dettate, *“assolvono ai predetti obblighi di aggiornamento, nel rispetto di quanto disciplinato dal D.L. 210 del 30.12.2015...”*;

-rimanda, per quanto non ivi espressamente disciplinato, allo specifico standard formativo adottato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 24/01/2013, come modificato nella seduta del 12/06/2014, *“fermo restando che i rinvii normativi contenuti nel suddetto standard sono riferiti alla normativa vigente”*;

Dato atto che:

-sono stati sollevati comunque quesiti e dubbi riguardo alla individuazione dei termini per gli adempimenti in questione, anche a seguito di una disomogenea applicazione nei vari territori regionali delle tempistiche per i corsi in oggetto, in particolare per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento;

-da rappresentati di alcune delle categorie professionali interessate è stato paventato il rischio per alcune imprese operanti nella installazione di tali tipologie di impianti FER di non riuscire a svolgere il corso di aggiornamento entro il 31/12/2016;

Ritenuto di venire incontro alle richieste di chiarimenti pervenute e alle richieste di una tempistica di svolgimento dei corsi di aggiornamento che vada oltre il 2016, pur nella necessità di dare celere adempimento a un obbligo generale di aggiornamento che il decreto legislativo 28/2011 dispone fin dalla sua emanazione, in applicazione di parallela indicazione contenuta nella Direttiva 2009/28/CE;

Ritenuto quindi, fermo restando eventuali disposizioni sovraregionali sopravvenienti, di:

-prevedere che i corsi il primo aggiornamento professionale di cui al punto 10 dell'allegato A alla D.G.R. 781/2016, possano essere svolti entro il 30/06/2017;

-confermare che i corsi di aggiornamento già realizzati alla data della approvazione della D.G.R. 781/2016 e conformi alle caratteristiche dalla stessa dettate assolvono il predetto obbligo di aggiornamento;

-confermare che a partire dal 01/01/2017, la qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili”, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) del d.m. 37/2008 si acquisisce a seguito del superamento del percorso formativo di cui alla D.G.R. 781/2016;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 10 novembre 2016;

A VOTI UNANIMI

### DELIBERA

Fermo restando eventuali disposizioni sovra-regionali sopravvenienti, in relazione ai percorsi professionali di cui alla deliberazione di Giunta regionale 781/2016, inerenti l'installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili:

a) si dispone che i corsi per il primo aggiornamento professionale di cui al punto 10 dell'allegato A alla D.G.R. 781/2016 possono essere svolti entro il 30/06/2017;

b) si conferma che i corsi di aggiornamento già realizzati alla data della approvazione della D.G.R. 781/2016 e conformi alle caratteristiche dalla stessa dettate assolvono al predetto obbligo di aggiornamento;

c) si specifica che a partire dal 01/01/2017, la qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili”, secondo le

modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) del d.m. 37/2008 si acquisisce a seguito del superamento del percorso formativo di cui alla D.G.R. 781/2016;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima legge regionale 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL Dirigente  
RENATA LAURA CASELLI

IL Dirigente  
GABRIELE GRONDONI

Il Direttore  
EDO BERNINI

Il Direttore  
PAOLO BALDI